



rilevato, altresì, che, dalla disamina degli artt. 40 e 41 CCI, si evince che, in tema di liquidazione giudiziale, non è necessaria la convocazione delle parti laddove l'istanza di apertura del procedimento venga proposta dall'imprenditore, cosicché, anche in ipotesi di liquidazione controllata, ove la domanda sia stata proposta dallo stesso debitore e non ricorra la necessità di instaurare uno specifico contraddittorio, può essere omessa la celebrazione dell'udienza;

ritenuta la competenza del Tribunale di Padova in ragione della residenza del Labate;

ritenuto che il debitore che richiede l'apertura della liquidazione controllata debba depositare la documentazione di cui all'art. 39, comma I e II, CCI che è individuabile in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (o certificazione unica); 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma II lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma II, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma II, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma II, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma IV lett. b), CCI);

rilevato che il gestore della crisi, nella propria relazione, ha concluso esprimendo un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione ed ha esposto che l'attivo da destinare ai creditori deriva dall'apprensione di una quota del reddito di pensione del ricorrente;

rilevato, altresì, che il detto attivo è stato stimato in complessivi € 9.361,89 (parametrato alla acquisizione di parte della pensione pari ad € 260 mensili per tre anni), laddove il passivo è stato quantificato in € 140.798,02, cosicché deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, comma I, lett. c) CCI;



ritenuto che vadano inoltre acquisiti all'attivo della procedura le somme presenti nel conto corrente intestato al sig. Labate e l'autovettura Fiat Panda 312PXU1AP12D, targa FF442VL di proprietà dello stesso, che il ricorrente non include nell'attivo della procedura;

considerato infatti che non può darsi corso alla richiesta di esclusione dell'autovettura, sul presupposto del suo carattere essenziale per lo svolgimento delle esigenze di vita quotidiane. Tale bene non rientra tra quelli che possono essere esclusi dalla liquidazione ex art. 268 CCII, potendosi solo ipotizzare il suo utilizzo da parte del sovraindebitato fino alla liquidazione, in caso di gravi e specifiche ragioni (art 270 comma 2 lettera d), ovvero la sua esclusione dalla liquidazione se di valore nullo. Valutazioni che vengono rimesse alla fase esecutiva della procedura, ove potranno essere approfonditi i presupposti per l'adozione di tali eventuali provvedimenti, anche in considerazione del fatto che le ragioni indicate a supporto della necessità dell'utilizzo dell'autovettura non sono adeguatamente motivate (viene fatto riferimento alla grave condizione di salute del ricorrente e ad una sua invalidità civile laddove però i certificati medici prodotti da un lato non dimostrano l'effettivo accertamento dell'invalidità civile ma solo la presentazione di domanda in tal senso; dall'altro non permettono di comprendere perché il ricorrente non possa recarsi con mezzi pubblici o accompagnato da familiari alle visite di controllo, di cui non è indicata la frequenza). Quanto alla circostanza che il bene sarebbe privo di valore, essa sembra contraddetta dal fatto che lo stesso ricorrente le assegna un valore di € 3.500, certo non irrilevante, soprattutto nel caso concreto ove l'attivo che il ricorrente ritiene di poter mettere a disposizione dei creditori è pari a poco più di € 9.000. Sotto altro profilo va rilevato che l'istanza del ricorrente di vedersi "cancellare" l'ipoteca iscritta sul bene non è in ogni caso ammissibile, nemmeno a fronte di una eventuale rinuncia all'apprensione dell'automobile, su cui i singoli creditori potrebbero a quel punto soddisfarsi individualmente;

considerato che ricorrano i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

considerato, altresì, che, come emerge dalla relazione del gestore della crisi, il ricorrente percepisce una pensione netta mensile di circa € 1.565,00 e che può essere quantificata in € 1.305,00 la quota di pensione necessaria al mantenimento del ricorrente medesimo ed al suo contributo al mantenimento del nucleo familiare (costituito anche dalla moglie che non percepisce





massa nei limiti dell'attivo appreso alla procedura, cosicché, anche in caso di attività liquidatoria cessata anteriormente al triennio, è interesse del debitore stesso protrarre la durata della procedura fino allo scadere dei tre anni;

considerato, pertanto, che, anche la quota parte della pensione possa essere incamerata dal liquidatore per anni tre;

ritenuto, tuttavia, di dover al contempo considerare il triennio anche come limite temporale massimo di incasso della quota parte di stipendio;

ritenuto, infatti, che se è ben vero che, al pari di quanto espressamente stabilito dall'art. 281, commi V e VI, CCI, la dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI non possa in sé precludere la prosecuzione dell'attività liquidatoria, è altrettanto vero che l'attività liquidatoria non può che essere intesa in relazione ai beni rientranti nella massa al momento della esdebitazione;

ritenuto, pertanto, che, intervenuta la dichiarazione di esdebitazione, non possa proseguire l'acquisizione dei beni consistenti nelle quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cosicché l'apprensione della quota parte di reddito dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI;

considerato che, ai sensi dell'art. 270, comma II 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;

visto l'art. 270 CCI;

p.q.m.

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Edoardo Labate (LBTD46H12H224Q), residente in Padova, via Tione n. 4;
- 2) nomina Giudice Delegato la dott.ssa Paola Rossi;
- 3) nomina liquidatore il dott. Gianmarco Milanato (MLNGMR65T24G224B);
- 4) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, della certificazione unica degli ultimi tre anni e dell'elenco dei creditori;
- 5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro



indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

6) ordina la consegna al liquidatore della all'autovettura FIAT PANDA 312PXU1AP12D, targa FF442VL;

7) dispone che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.305 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

7) dispone che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Padova e la trascriva al PRA in relazione all'autovettura FIAT PANDA 312PXU1AP12D, targa FF442VL (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma IV CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;



